




Comune di Massalengo

PROVINCIA DI LODI



REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE BIBLIOTECA

Art. 1 – Istituzione della commissione

1. Il Comune di Massalengo (LO) istituisce la **Commissione biblioteca** nello spirito di collaborazione con i cittadini e al fine di garantire una corretta e più funzionale gestione del patrimonio bibliografico del Comune, nonché una sempre più proficua valorizzazione dell'istituzione bibliotecaria nel territorio comunale.

Art.2 – Compiti della commissione

1. I compiti della Commissione biblioteca sono:

- collegamento tra utenti e amministrazione comunale, in particolare per quanto riguarda proposte di acquisto di materiale librario e segnalazione di difformità nella gestione del servizio;
- essere canale di collegamento privilegiato tra gli istituti scolastici del territorio, anche attraverso l'inserimento tra i suoi componenti di due rappresentanti delle istituzioni scolastiche (di cui all'art. 3 comma 1), e l'istituzione bibliotecaria, al fine di realizzare un costante e proficuo rapporto tra di esse;
- essere canale di collegamento privilegiato tra l'istituzione bibliotecaria e le Associazioni del territorio che operano in ambito culturale, anche mediante l'inserimento di rappresentanti di queste ultime tra i componenti della Commissione (di cui all'art. 3 comma 1), al fine di poter organizzare eventi utili alla valorizzazione della biblioteca comunale e del suo patrimonio;
- individuazione, attraverso la divisione delle aree di competenza, dei volumi e dei supporti da acquistare per rendere l'offerta della biblioteca più ricca e variegata;
- monitoraggio del corretto svolgimento del servizio bibliotecario, attraverso sopralluoghi da effettuarsi *in loco* e raccolta di opinioni e suggerimenti sullo stesso da parte dell'utenza attraverso appositi moduli che verranno predisposti dalla commissione stessa nel corso della propria attività;
- ausilio nella gestione del patrimonio bibliografico (cura dei volumi e loro disposizione sugli scaffali, segnalazione di eventuali volumi danneggiati, disposizione degli scaffali nei locali della biblioteca, individuazione di spazi di consultazione e studio, stesura di inventari, etc.);
- ausilio nello svolgimento del servizio di prestito in affiancamento al personale della biblioteca;
- organizzazione di eventi di varia natura (conferenze, dibattiti, tavoli di discussione, etc.) con il fine di incentivare la frequentazione della biblioteca, incentivare le attività di volontariato

al suo interno e sensibilizzare l'utenza ad una fruizione più consapevole dei servizi che la biblioteca può offrire.

Art.3 – Componenti della commissione

1. La Commissione è così composta:

- L'Assessore o il consigliere *pro tempore* con delega alla cultura o appositamente delega alle biblioteche;
- Un (1) dipendente della biblioteca comunale (anche inquadrato nel personale attraverso leva civica comunale o cofinanziata, servizio civile nazionale o altre iniziative similari);
- Sette (7) cittadini scelti tra coloro che avranno presentato la propria candidatura (art. 4 commi 1, 2) di cui almeno due (2), laddove fosse possibile, ovvero laddove lo permetta il numero delle candidature presentate, di età inferiore ad anni trenta (30);
- Un (1) rappresentante del corpo docente della scuola dell'infanzia "C. Collodi";
- Un (1) rappresentante del corpo docente della scuola primaria "G. Rodari";
- Un (1) rappresentante per ciascuna associazione del territorio comunale che presenti tra i propri scopi statutari la diffusione della cultura e la realizzazione di eventi culturali nel territorio di Massalengo, nonché per ciascuna associazione che operi sul territorio comunale in tal senso.

2. L'Assessore (o consigliere) **competente** è **presidente** della commissione biblioteca.

3. L'elenco dei componenti della Commissione biblioteca sarà a disposizione dei cittadini, mediante comunicazione ufficiale, che ad essi potranno rivolgersi per presentare proposte di acquisto di volumi, proposte per eventi legati alla valorizzazione della biblioteca, e/o segnalare eventuali criticità nella gestione del servizio.

Art. 4 – Nomina della Commissione biblioteca

1. Qualunque cittadino, purché maggiorenne, di Massalengo che volesse far parte della Commissione biblioteca potrà presentare presso il Comune la propria candidatura entro i tempi che verranno resi noti attraverso pubblica affissione. Le candidature dovranno essere presentate su foglio (o eventualmente più fogli) A4 scritto a mano o a computer e protocollate presso il Comune di Massalengo.

2. Sul modulo per la candidatura dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- Nome, cognome, data, luogo di nascita, indirizzo di residenza, contatti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica di chi propone la propria candidatura;
- Titoli di studio conseguiti, competenze linguistiche ed eventuali certificazioni supplementari (ECDL, certificazioni linguistiche, etc.);
- Interessi e passioni, anche non necessariamente legati ai propri titoli o alla propria professione;
- Eventuali competenze in ambito bibliografico, biblioteconomico e di gestione documentaria maturate per motivi di studio o a seguito di pregresse esperienze professionali o di volontariato nel campo della gestione bibliotecaria;
- Eventuali esperienze pregresse in ambito di gestione bibliotecaria certificate dall'azienda o dall'ente presso cui tali esperienze si sono svolte, che costituiranno titoli di valutazione positiva ai fini dell'ingresso nella commissione (le autocertificazioni, quindi, non costituiranno via preferenziale per l'ingresso nella commissione);
- Area di competenza (art. 6 comma 3) per cui ci si propone; ciascun candidato potrà indicare fino a un massimo di tre (3) aree di competenza.

3. La valutazione delle domande di iscrizione, e la successiva stesura dell'elenco dei componenti della Commissione biblioteca verrà effettuata dall'Assessore (o consigliere) presidente di diritto della Commissione, e da un (1) consigliere comunale appartenente al gruppo di minoranza.

4. La Commissione biblioteca è nominata attraverso comunicazione ufficiale sottoscritta congiuntamente dall'Assessore (o consigliere) presidente di diritto della Commissione e dal consigliere comunale appartenente al gruppo di minoranza (di cui all'art. 4 comma 3) a seguito dello svolgimento delle procedure di cui sopra.

Art. 5 – Insediamento della commissione

1. La Commissione biblioteca si considera regolarmente insediata dal momento della pubblicazione di quanto previsto dall'art.4 comma 4.

2. La Commissione potrà essere convocata su iniziativa del presidente, su richiesta di almeno tre (3) membri, oppure ogni qualvolta i membri dovessero convenire di comune accordo sulla necessità (o sull'opportunità) di riunirsi.

3. La commissione ha l'obbligo di riunirsi almeno una (1) volta ogni bimestre, per un totale di almeno sei (6) sedute all'anno. Ciascuna seduta non potrà svolgersi prima di trenta (30) giorni solari dalla data della seduta precedente.

4. La prima riunione viene convocata entro venti (20) giorni solari dalla nomina.

5. Le riunioni della Commissione biblioteca devono essere convocate dal presidente, mediante lettera scritta, trasmessa almeno cinque (5) giorni lavorativi prima della data prevista; la trasmissione può essere effettuata anche a mezzo posta elettronica al contatto indicato dai componenti stessi.

6. Le riunioni della Commissione biblioteca sono valide con la presenza di almeno sei (6) componenti in carica.

Art. 6 – Organi della commissione e aree di competenza

1. Gli organi della Commissione sono:

- **Il Presidente:** rappresentato dall'Assessore comunale (o consigliere) *pro tempore* con delega alla cultura o provvisto di apposita delega alla gestione della biblioteca. Il Presidente convoca e presiede le sedute della Commissione stessa.
- **Il Segretario:** viene nominato all'interno della Commissione nel corso della prima riunione mediante votazione palese dai componenti della Commissione. Ha il compito di redigere i verbali delle riunioni svolte, di raccogliere e conservare in apposita cartella le valutazioni dei cittadini pervenute alla Commissione, di trasmettere copia dei verbali di riunione e delle proposte di acquisti di volumi e supporti al Comune (attraverso il suo ufficio di protocollo). I verbali dovranno essere protocollati entro sette (7) giorni dalla data della riunione cui si riferiscono. Il dipendente della biblioteca comunale, membro di diritto della Commissione, di cui all'art. 3 comma 1, non può essere nominato segretario.

2. A ciascun membro della Commissione biblioteca, inoltre, sarà affidata una specifica area di competenza, all'interno della quale il componente (o i componenti) opera, presentando poi alla commissione per mezzo di relazione scritta i risultati ottenuti e le proposte maturate. Il dipendente della biblioteca comunale, membro di diritto della Commissione, di cui all'art. 3 comma 1, ottiene di diritto la competenza "gestione e cura del patrimonio bibliografico", come da art. 6 comma 3 di seguito riportato.

3. Le aree di competenza, e il relativo numero di componenti per ciascuna, sono le seguenti:

- **Narrativa contemporanea:** un (1) componente;
- **Narrativa per l'infanzia e per ragazzi:** due (2) componenti;
- **Classici della letteratura italiana e delle letterature romanze e straniere dal Medioevo all'età contemporanea:** due (2) componenti;
- **Classici dell'Antichità classica e orientale:** un (1) componente;
- **Letteratura, saggistica e manualistica di argomento tecnico-scientifico:** un (1) componente;
- **Letteratura, saggistica e manualistica di argomento storico, filologico-letterario, artistico e filosofico:** un (1) componente;
- **Letteratura, saggistica e manualistica di argomento giuridico, economico, politico e sociale:** un (1) componente;
- **Opere di consultazione di argomento generale e servizi e infrastrutture digitali:** un (1) componente;
- **Gestione e cura del patrimonio bibliografico:** due (2) componenti, di cui uno è costituito dal dipendente della biblioteca. Il presidente della Commissione non può ottenere questa competenza.

4. Qualora il numero di componenti della Commissione dovesse essere superiore a dodici, sarà facoltà della Commissione stessa, nel corso della sua prima seduta, stabilire quali aree di competenza (di cui art. 6 comma 3) assegnare ai componenti supplementari.

Art. 7 – Criteri di valutazione delle candidature presentate

1. Sarà criterio privilegiato per la valutazione delle candidature presentate, come da art. 4 commi 1 e 2, l'assiduità nella frequentazione della biblioteca e la partecipazione alle eventuali attività che in essa si dovessero svolgere.

2. L'Assessore (o consigliere) presidente di diritto della Commissione e il consigliere comunale appartenente al gruppo di minoranza (di cui all'art. 4 comma 3) incaricati della compilazione dell'elenco dei componenti della Commissione, avranno la facoltà di convocare, qualora lo ritenessero opportuno, i candidati per dei colloqui individuali.

Art. 8 – Obblighi dei componenti della Commissione

1. I componenti della Commissione dovranno garantire, a meno di fondati motivi, la propria presenza alle riunioni della Commissione stessa. In ogni caso, però, nessun componente potrà assentarsi per più di cinque (5) sedute nel corso della durata della Commissione (un triennio, come da art. 10 comma 1). Qualora ciò dovesse verificarsi, il componente non potrà ripresentare la propria candidatura per il triennio successivo a quello in cui ha esercitato il proprio ruolo.

2. Ciascun componente della Commissione (fatta esclusione per il membro dipendente della biblioteca) dovrà garantire almeno una (1) ora di attività di volontariato presso la biblioteca comunale ogni 3 settimane (sarà comunque facoltà di ogni componente svolgere servizio di volontariato presso la biblioteca per un tempo superiore). Le turnazioni verranno stabilite nel corso delle sedute della commissione.

Articolo 9 – Acquisti volumi per aree di competenza

1. Nella stesura e approvazione degli elenchi dei volumi da acquistare, la commissione farà riferimento alle aree di competenza di cui all'art. 6 comma 3. Sarà facoltà dei componenti della Commissione, nel corso delle sedute della stessa, decidere se acquistare volumi in ciascuna di queste aree oppure solo in alcune di esse.

2. Ciascun componente della Commissione biblioteca, indipendentemente dalla propria area di competenza, potrà proporre l'acquisto di volumi appartenenti ad altre aree ai relativi componenti responsabili, i quali avranno facoltà di inserire o meno tali proposte nelle liste di acquisto.

Articolo 10 – Durata della commissione

1. La Commissione ha durata di tre (3) anni dal momento del suo insediamento, di cui all'art. 5 comma 1.